

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114.

La proclamazione degli eletti è l'atto da impugnarsi per il ricorso in materia di operazioni elettorali, mentre la successiva deliberazione consiliare di convalida può riguardare solo le condizioni e le cause di ineleggibilità degli eletti e mai la regolarità delle operazioni.

Omissis.

Al riguardo, deve, anzitutto, notarsi che il richiamato art. 83/11, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel disciplinare l'impugnativa delle operazioni elettorali da parte dei cittadini elettori, nella cui veste hanno, appunto, agito gli odierni appellanti davanti al TAR, prescrive, con formula perentoria, che il ricorso "deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti".

A fronte di tale categorica prescrizione, il termine in parola non può, quindi, che decorrere dalla data in cui la proclamazione degli eletti (formalmente e sostanzialmente contestata) ha avuto luogo da parte del menzionato ufficio centrale elettorale.

E, invero, così come messo in luce dal primo giudice, richiamandosi, per altro, alla pregressa giurisprudenza di questo Consiglio, la proclamazione degli eletti ad opera del menzionato ufficio ha efficacia costitutiva dei risultati finali del procedimento elettorale.

Ne consegue che tale atto di proclamazione degli eletti, diversamente da quanto assunto dagli appellanti, deve essere ritenuto quale atto conclusivo del procedimento elettorale e come tale immediatamente impugnabile, ove ritenuto lesivo.

Il che, per altro, risulta immediatamente evidente, se appena si considera che l'unico atto cui possa farsi concreto riferimento per individuare il risultato elettorale e la composizione dell'organo eletto è il verbale di proclamazione degli eletti, riguardando gli ulteriori adempimenti, prescritti dall'art. 75, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (convalida degli eletti) non certo il risultato elettorale, ma una verifica delle condizioni degli eletti (quali risultati dall'atto di proclamazione), onde accertare che non sussistano in capo ad alcuno di essi cause di ineleggibilità.

Trattasi, in altri termini, di una verifica postuma, rispetto all'atto cui risale la composizione dell'organo, diretta a stabilire che coloro che sono stati eletti abbiano i requisiti dell'eleggibilità e possano, quindi, legittimamente concorrere alla formazione della volontà dell'organo del quale sono stati chiamati a far parte.

E, del resto, la convalida dei componenti non è esclusiva dei Consigli comunali, ma costituisce un generale principio, operante per tutti gli organi collegiali elettivi.

La convalida dei membri di un organo collegiale è, comunque, un'attività esclusivamente riferibile a tale organo e, di conseguenza, avulsa dal procedimento elettorale che ha portato alla nomina degli stessi membri.

Donde l'ulteriore conferma che il procedimento di elezione dei consiglieri comunali ha il suo atto conclusivo nel provvedimento di proclamazione degli eletti, contro il quale debbono immediatamente essere propuginate le impugnative dai soggetti interessati a contestarlo.

Anche l'ulteriore tesi difensiva degli appellanti che il procedimento elettorale debba intendersi concluso con la pubblicazione della delibera consiliare di convalida degli eletti va, pertanto, disattesa.

Omissis.